Pills

○ Financial Intermediaries Regulations

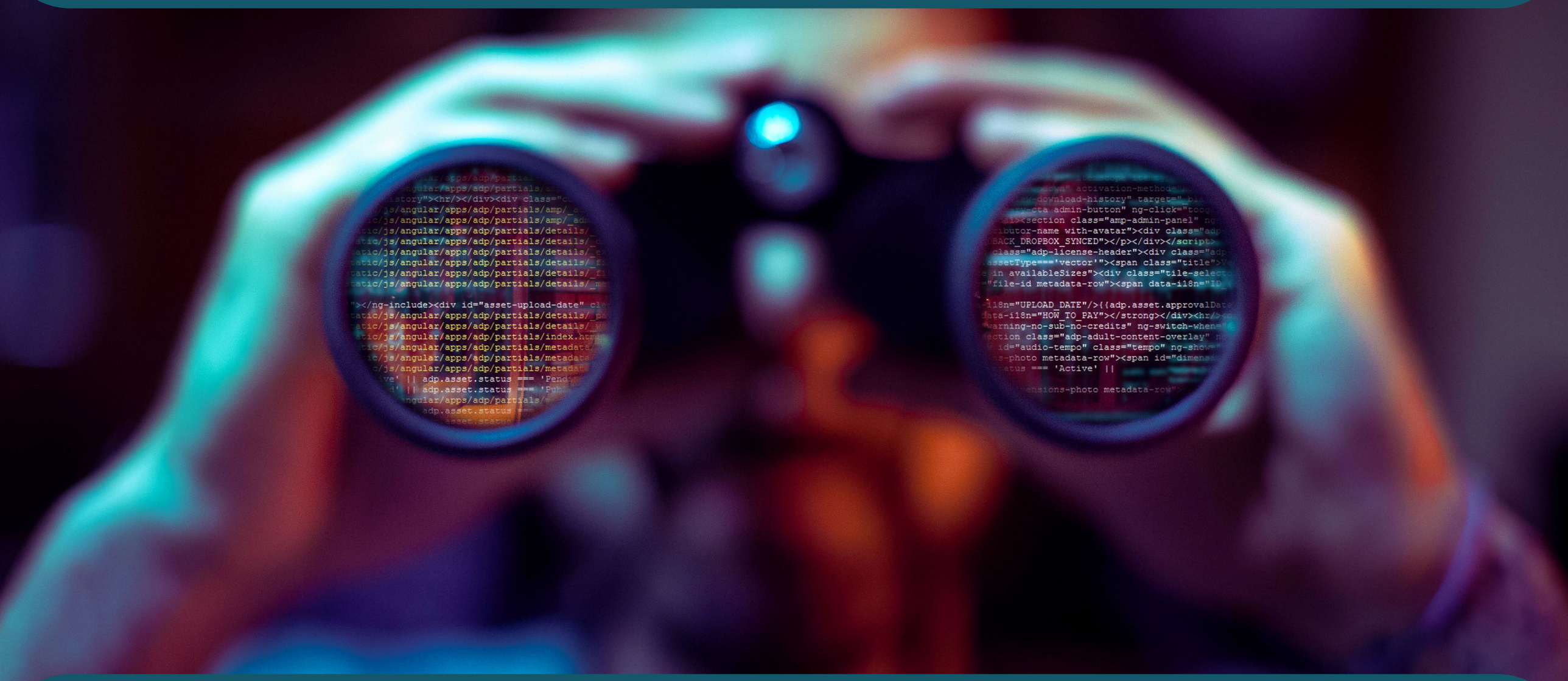

Antiriciclaggio, al via consultazione pubblica sul nuovo decreto AML

Novembre
2026

Legance

Il 20 novembre 2026 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in **consultazione pubblica** lo **schema di decreto legislativo** che adegua l'ordinamento italiano all'**AML Package** e dispone l'**integrale abrogazione** del D.Lgs. 231/2007. L'iniziativa è promossa dalla nuova Direzione "*Prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti*" del Dipartimento del Tesoro, che ha pubblicato lo schema unitamente a un documento per la consultazione pubblica e tutti gli interessati possono trasmettere osservazioni **entro il 14 dicembre 2026**, all'indirizzo AML.Consultazioni@mef.gov.it.

Le nuove disposizioni nazionali dovrebbero trovare applicazione, in via generale, dal 10 luglio 2027, in coincidenza con l'entrata in applicazione dell'AMLR. Fino all'adozione dei nuovi provvedimenti è prevista la continuità delle disposizioni attuative attualmente vigenti, purché compatibili con il nuovo quadro normativo. In tale ottica, i soggetti obbligati dovranno valutare l'adeguatezza delle proprie procedure e dei propri assetti organizzativi rispetto alla futura disciplina.

A tal fine, assume particolare rilievo la consultazione avviata dal MEF, che consente di esaminare preventivamente le soluzioni prospettate e segnalare eventuali criticità applicative. Lo schema resta tuttavia una proposta e non modifica, allo stato, la normativa vigente.

La sua formulazione definitiva dovrà assicurare un efficace coordinamento tra disciplina europea e disposizioni nazionali, nel rispetto dei principi di chiarezza, proporzionalità e concreta applicabilità degli obblighi.

Quali sono le principali differenze rispetto al D.Lgs. 231/2007?

1. Un'architettura nuova (artt. 100-102)

Il nuovo decreto andrà, di fatto, ad abrogare il D.Lgs. 231/2007, segnando una discontinuità rispetto ai precedenti interventi normativi, ed entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, le date di applicazione saranno:

- dal **10 luglio 2027,** in via generale;
- dal **10 luglio 2028** per i gestori di crediti in sofferenza;
- dal **10 luglio 2029** per le società calcistiche professionistiche e gli agenti calcistici (art. 102).

2. Il perimetro dei soggetti obbligati ridisegnato (artt. 3-5)

In attuazione del Regolamento AML vengono individuati quali nuovi soggetti obbligati:

- i commercianti di **pietre e metalli preziosi**;
- i commercianti di **beni di valore elevato**;
- le società di partecipazione mista non finanziaria con almeno una controllata obbligata del settore non finanziario;
- gli intermediari per il visto investitori;
- i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e gli intermediari di crowdfunding;
- gli **agenti calcistici**;
- le **società calcistiche professionistiche**, per determinate operazioni.

Nel settore finanziario, lo schema estende gli obblighi anche ai **gestori di crediti in sofferenza** iscritti nell'apposito albo previsto dal TUB.

Tra i soggetti nel settore non finanziario che prestano, quale attività principale, assistenza o consulenza contabile, fiscale e tributaria, lo schema menziona espressamente gli **avvocati** (art. 4, co. 2, lett. b), innovando rispetto all'elenco vigente.

3. La vigilanza (artt. 16-20, 37-38)

Restano ferme le competenze di Banca d'Italia, IVASS e CONSOB, quest'ultima per i revisori legali e le società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio.

Per il settore non finanziario la vigilanza è affidata congiuntamente al **MEF** – designato quale **autorità capofila** – cui spettano compiti di indirizzo strategico, disciplina di settore e applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e alla **Guardia di Finanza**, cui spettano poteri di controllo e ispezione, valutazione del rischio dei soggetti obbligati, accertamento e contestazione delle violazioni.

Agli **organismi di autoregolamentazione,** spetta il compito di contribuire all'attività delle autorità di vigilanza, verificando i requisiti di onorabilità e professionalità, trasmettendo le informazioni utili alla vigilanza e partecipando alla formazione e sensibilizzazione dei soggetti obbligati.

4. La UIF e l'accesso alle informazioni

La UIF, quale *Financial Intelligence Unit* per l'Italia, è disciplinata dallo schema di decreto con riguardo alle sue funzioni, poteri di accesso alle informazioni, nonché rapporti di cooperazione con le FIU estere.

Tra le novità, lo schema prevede che la UIF possa:

- sospendere operazioni sospette per un massimo di **10 giorni lavorativi** (a fronte dei 5 giorni previsti dalla normativa vigente);
- sospendere fino a 5 giorni lavorativi l'uso di un **conto o rapporto**, anche in cripto-attività;
- chiedere ai soggetti obbligati di **monitorare** i rapporti riferibili a persone che presentano un rischio significativo (artt. 23-24), pena l'applicazione di una sanzione da 2.500 a 50.000 euro (art. 83).

Lo schema recepisce la Direttiva AML, prevedendo che la UIF, le autorità di vigilanza antiriciclaggio, le autorità omologhe e le FIU di altri Stati membri, nonché l'AMLA per le analisi congiunte, possano accedere ai dati dell'anagrafe dei rapporti finanziari, inclusi **IBAN virtuali, conti titoli, conti di cripto-attività e cassette di sicurezza**.

5. Il Registro dei titolari effettivi (artt. 64-66 e 84)

L'obbligo di comunicazione si estende alle **società di persone**, in luogo delle sole società di capitali come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, tutte le società tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, le altre persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini comunicano i dati sulla titolarità effettiva entro 30 giorni dalla costituzione e le variazioni entro **28 giorni**.

Lo schema prevede che le Camere di commercio, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, verificano completezza, coerenza e aggiornamento delle informazioni secondo un approccio *risk-based* e verifichino se i titolari effettivi siano destinatari di **sanzioni finanziarie mirate**, riportandone l'indicazione nel registro e informandone il Comitato di sicurezza finanziaria. In caso di incoerenze o errori nelle informazioni comunicate, possono sospendere o rifiutare il certificato di prova della registrazione (art. 66).

6. L'apparato sanzionatorio (artt. 77-84)

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano alle violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni dei Capi II, III, V e dell'art. 77 dell'AMLR. Accanto a quest'ultime, il nuovo quadro introduce **misure amministrative** (art. 77), volte a intervenire sulle carenze riscontrate e a ripristinare il rispetto degli obblighi, e **penalità di mora** (art. 79), volte a ottenere l'adempimento della misura amministrativa nel termine prescritto.

Per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, lo schema prevede sanzioni fino a **10 milioni di euro o il 10% del fatturato** nel settore finanziario e fino a **1 milione di euro o il doppio del vantaggio** nel settore non finanziario, applicabili anche a esponenti, responsabile antiriciclaggio, personale e soggetti cui sono esternalizzate funzioni, con possibile **interdizione da sei mesi a tre anni** dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso qualsiasi soggetto obbligato (art. 81).

Sono confermate le sanzioni per violazione dei limiti all'uso del contante, degli obblighi di comunicazione al Registro dei titolari effettivi e degli obblighi informativi verso la UIF, cui si aggiunge una nuova sanzione per **ostacolo ai controlli** delle autorità di vigilanza e alle verifiche della UIF.

Pills

○ Financial Intermediaries Regulations



Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Marco Penna
mpenna@legance.it

Camilla Izzi
cizzi@legance.it

Federica Zazzaro
fzazzaro@legance.it